

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e modifiche delle soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.

Onorevoli colleghi! – La presente proposta di legge intende avviare una discussione parlamentare sulla riforma della legge elettorale e rappresenta il risultato di un lavoro condotto con un metodo in profonda discontinuità con il passato per due principali ragioni.

Innanzitutto, tale proposta viene volutamente depositata in una fase in cui la legislatura è ancora lontana dalla sua scadenza naturale e dalla relativa consultazione elettorale, con l'obiettivo di non condizionare il merito della discussione e l'individuazione di un adeguato sistema elettorale a interessi di parte.

A riguardo, si ricorda che secondo il Codice di buona pratica elettorale, elaborato dalla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa, "gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell'anno che precede l'elezione".

La legge 270 del 2005 e la legge 165 del 2017 non hanno rispettato tale raccomandazione, essendo state approvate a pochissimi mesi di distanza dal voto.

Il cambiamento delle regole sul finire della legislatura non ha certamente agevolato il grado di consenso politico e ha al contrario innalzato il livello di conflittualità tra le parti sui diversi sistemi fin qui adottati dal legislatore.

In quest'ottica la doverosa ricerca del dialogo costruttivo tra le forze politiche caratterizza il secondo elemento di discontinuità nel metodo.

La presente proposta beneficia infatti del confronto non solo tra le forze di maggioranza, ma anche tra le forze di maggioranza e di opposizione promosso dal proponente nel mese di dicembre 2019 in qualità di presidente della commissione Affari Costituzionali. Si è trattato di un confronto trasparente e sincero che ha evidenziato disponibilità e ascolto, seppur con legittime differenze di posizione.

La legge elettorale vigente, alla luce dell'esperienza acquisita, ha dimostrato di non coniugare bene il principio di rappresentatività con l'obiettivo della stabilità.

Al fine di meglio garantire il pluralismo territoriale e politico della rappresentanza, la presente proposta di legge interviene eliminando i collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e rimodulando le soglie di sbarramento. Tale finalità è resa più rilevante anche alla luce dell'approvazione della legge che riduce il numero dei parlamentari.

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

L'abolizione dei collegi uninominali e del sistema dei collegamenti in coalizione impone l'abolizione della previsione che il numero massimo dei candidati sia di quattro consentendo di presentare un numero di candidati pari al numero dei seggi assegnati nel collegio plurinomiale.

L'adozione di un sistema proporzionale avviene nella consapevolezza di dover evitare l'introduzione di incentivi alla frammentazione delle forze politiche e pertanto la soglia viene innalzata al 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, mentre la riduzione del numero dei parlamentari giustifica l'abbassamento della soglia, a livello regionale, al 15 per cento (alla Camera per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute). Al fine di garantire un diritto di tribuna a quelle formazioni politiche che non raggiungono le soglie di sbarramento, si prevede che, alla Camera, siano eletti i candidati di quelle formazioni che ottengono almeno tre quozienti in almeno due Regioni, mentre al Senato siano eletti i candidati che ottengono almeno un quoziente nella circoscrizione regionale.

Il sistema elettorale proposto sarà in grado di produrre un Parlamento, da un lato, realmente rappresentativo, che è il presupposto per una democrazia pluralista, e dall'altro, in grado di prendere delle decisioni che abbiano il consenso dei cittadini.

La proposta di legge interviene, con la tecnica della novella, sui testi unici in materia elettorale.

In particolare **l'articolo 1** reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 che concerne il sistema di elezione della Camera dei deputati sopprimendo tutti i riferimenti ai collegi uninominali ed alle colazioni di liste. Sono state inoltre rimodulate le soglie del 3 e del 20 per cento, attualmente vigenti, fissandole rispettivamente al 5 e al 15 per cento dei voti validi espressi, e viene introdotto il diritto di tribuna.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 che concerne il sistema di elezione del Senato della Repubblica. In analogia con le modifiche apportate al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati sono stati eliminati tutti i riferimenti ai collegi uninominali ed alle colazioni di liste e sono state inoltre rimodulate le soglie del 3 e del 20 per cento, attualmente vigenti, fissandole sul piano nazionale al 5 per cento e al 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, e viene introdotto il diritto di tribuna. Nella regione Trentino - Alto Adige viene mantenuta la previsione di collegi uninominali accanto ad una quota proporzionale.

L'articolo 3 conferisce al Governo una nuova delega per la determinazione dei collegi plurinominali delle Camere specificando i relativi criteri e la procedura per l'adozione dello schema di decreto legislativo.

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e modifiche delle soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 1, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.”.
 - b) all'art. 3, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali”;
 - c) all'art. 4 il comma 2 è soppresso;
 - d) all'art. 14, primo comma, sono soppresse le parole: “nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali,” nonché le parole *nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali*”
 - e) l'articolo 14-bis è abrogato;
 - f) all'art. 17, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “e dei candidati nei collegi uninominali”;
 - g) all'art. 18-bis:
 - 1) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: “, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali,”
 - 2) i commi 1-bis e 2-bis sono soppressi;
 - 3) al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: “né superiore a quattro”;
 - 4) al comma 3.1, è soppresso il primo periodo;
 - h) all'art. 19:

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

- 1) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: *“nei collegi plurinominali o uninominali”*;
- 2) i commi 3 e 4 sono soppressi;
- 3) al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: *“plurinominale o uninominale”*;
- i) all'art. 20, primo comma, le parole *“nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati”* sono sostituite dalle seguenti: *“devono essere presentate”*;
- j) all'art. 21, secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: *“, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali”*;
- k) all'art.22:
 - 1) al primo comma, numero 4), sono soppresse le seguenti parole: *“dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e”*;
 - 2) al primo comma, numero 5), sono soppresse le seguenti parole: *“dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e”* ed inoltre le parole: *“il 25° anno di età al giorno delle elezioni”* sono sostituite con le seguenti: *“al giorno delle elezioni l'età di cui all'art. 56 Cost.”*;
 - 3) al primo comma, numero 6-bis), sono soppresse le seguenti parole: *“e dei candidati in ciascun collegio uninominale”*;
 - 4) il quarto comma è soppresso;
- l) all'art. 24, primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente: *“2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;”*;
- m) all'art.30, al primo comma, numero 4), sono soppresse le seguenti parole: *“del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali”*;
- n) all'art.31:
 - 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista.”*;
 - 2) i commi 3 e 4 sono soppressi;
 - 3) al comma 5, sono soppresse le parole da *“ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale”* fino alla fine del comma;
- o) all'art. 58, sono soppressi, al secondo comma, l'ultimo periodo e il terzo comma;

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

p) all'art.59-bis:

- 1) il comma 1 è soppresso;
- 2) al comma 2 sono sopprese le seguenti parole *“e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale”*;
- 3) il comma 3 è soppresso;

q) all'art. 68:

- 1) al comma 3, sono sopprese le seguenti parole: *“e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale”* nonché le parole da *“e dei voti di ciascun candidato”*-fino alla fine del comma;
- 2) al comma 3-bis, sono sopprese le seguenti parole: *“e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale”*;

r) all'art. 70, il numero “61” è sostituito dal numero “59-bis”;

s) all'art. 71:

- 1) al primo comma, numero 2), sono sopprese le seguenti parole: *“e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale”*;
- 2) al secondo comma sono sopprese le seguenti parole: *“e per i singoli candidati”*;

t) all'art. 77, comma 1:

- 1) le lettere a), b) e c) sono sopprese;
- 2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: *“d) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;”*;
- 3) le lettere g) ed h) sono sopprese;
- 4) dopo la lettera i) è inserita la seguente: *“i bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista.”*
- 5) alla lettera l) aggiungere in fine le seguenti parole: *“e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera i-bis”*.

u) all'art.83, comma 1:

- 1) le lettere c) e d) sono sopprese;

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: *“e) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;”*

3) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: *“e-bis) individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e), quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell’ambito di almeno due Regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto.”*

4) la lettera f) è sostituita dalla seguente: *“f) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d’Aosta e dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e-bis), procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;”*

5) la lettera g) è soppressa;

6) alla lettera h) i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: *“procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati in quella circoscrizione ai sensi della lettera e-bis), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.”* ed inoltre sono soppresse ovunque ricorrono le seguenti parole: *“coalizione di liste o singola”, “coalizioni di liste o singole”, “coalizione di liste o alla singola”;*

6) la lettera i) è soppressa;

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

- v) all'art.84 sono soppressi i commi 3, 5, 6 e 7 ed inoltre al comma 4 le parole: “*comma 3*” sono sostituite dalle parole: “*comma 2*”;
- w) all'art. 85 è soppresso il comma 1-*bis*;
- x) all'art. 86, al comma 2, le parole: “*commi 2, 3, 4 e 5*” sono sostituite dalle parole: “*commi 2 e 4*” e il comma 3 è soppresso.

Art. 2.

(*Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: «*Per l'assegnazione degli altri seggi*» sono soppresse e le parole «*costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia*» sono sostituite dalle seguenti «*cui è*»; al secondo periodo, le parole «*e alle coalizioni di liste*» sono soppresse;

3) al comma 2-*ter* le parole «*compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali*» sono soppresse;

4) al comma 4 le parole:” *ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione*” sono soppresse.

b) all'articolo 2, comma 1, le parole «*uninominali e in collegi*» sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole «*il quarantesimo anno di età*» sono sostituite dalle seguenti: «*l'anno di età previsto dall'articolo 58 della Costituzione*»;

d) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: «*, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,*» sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: «*né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato*» sono soppresse;

3) al comma 4-*bis*, il primo periodo è soppresso;

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

e) all'articolo 11, al comma 1, lettera a), al primo periodo, le parole: «*coalizioni e alle*», «*non collegate*» e «*nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione*» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «*e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,*» sono soppresse;

f) all'articolo 13 le parole “*il venticinquesimo anno di età*” sono sostituite con “*l'anno di età prevista dall'art. 58 della Costituzione*”;

g) all'articolo 14:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 2 è abrogato;

h) all'articolo 16, al comma 1:

1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

2) alla lettera d) le parole: «*delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista*» sono sostituite dalle seguenti: «*dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio*»;

3) le lettere g) e h) sono abrogate;

4) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “*i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista.*”;

i) all'articolo 16-bis, al comma 1:

1) alla lettera a) le parole «*singole regioni*» sono sostituite dalle seguenti: “*sole regioni nelle quali si presentano liste di candidati*”;

2) le lettere c) e d) sono abrogate;

3) alla lettera e), il numero 1) è abrogato e il numero 2) è sostituito dal seguente: “*le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione*”;

4) alla lettera f), le parole: «*e delle coalizioni di liste*» e «*numeri 1) e 2)*» sono soppresse;

l) all'articolo 17, comma 1 è premesso il seguente: “*01. L'Ufficio elettorale regionale individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e) dell'art. 16 bis, quelle che*

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui all'art. 16 lettera i bis). Assegna a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto.»;

m) all'articolo 17, al comma 1:

1) al primo periodo, le parole da: «*singole*» fino a: «*e*» sono soppresse;

2) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «*divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione per il numero di seggi da attribuire nella regione diminuito dei seggi già assegnati ai sensi del comma 01, ottenendo così il quoziente elettorale regionale.*»; al terzo periodo le parole: «*ciascuna coalizione di liste o singola*» sono soppresse; al quarto periodo, le parole: «*coalizione di liste o singola*» sono soppresse e al quinto periodo, le parole: «*coalizioni di liste o singole*» sono soppresse;

3) la lettera b) è abrogata;

4) alla lettera c) le parole: «*alle lettere a) e b)*» sono sostituite dalle seguenti: «*alla lettera a)*» e le parole: «*delle lettere a) e b)*» sono sostituite dalle seguenti: «*della lettera a)*»;

n) all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;

o) all'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«I-bis) viene proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino - Alto Adige spetti un numero di seggi superiore a sei, ai fini del recupero proporzionale, sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti;».

Articolo 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, come modificato dalla presente legge, e, per il Senato della Repubblica, al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché' la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 2. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 sono abrogati.

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e modifiche delle soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.

Onorevoli colleghi! – La presente proposta di legge intende avviare una discussione parlamentare sulla riforma della legge elettorale e rappresenta il risultato di un lavoro condotto con un metodo in profonda discontinuità con il passato per due principali ragioni.

Innanzitutto, tale proposta viene volutamente depositata in una fase in cui la legislatura è ancora lontana dalla sua scadenza naturale e dalla relativa consultazione elettorale, con l’obiettivo di non condizionare il merito della discussione e l’individuazione di un adeguato sistema elettorale a interessi di parte.

A riguardo, si ricorda che secondo il Codice di buona pratica elettorale, elaborato dalla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa, “gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell’anno che precede l’elezione”.

La legge 270 del 2005 e la legge 165 del 2017 non hanno rispettato tale raccomandazione, essendo state approvate a pochissimi mesi di distanza dal voto.

Il cambiamento delle regole sul finire della legislatura non ha certamente agevolato il grado di consenso politico e ha al contrario innalzato il livello di conflittualità tra le parti sui diversi sistemi fin qui adottati dal legislatore.

In quest’ottica la doverosa ricerca del dialogo costruttivo tra le forze politiche caratterizza il secondo elemento di discontinuità nel metodo.

La presente proposta beneficia infatti del confronto non solo tra le forze di maggioranza, ma anche tra le forze di maggioranza e di opposizione promosso dal proponente nel mese di dicembre 2019 in qualità di presidente della commissione Affari Costituzionali. Si è trattato di un confronto trasparente e sincero che ha evidenziato disponibilità e ascolto, seppur con legittime differenze di posizione.

La legge elettorale vigente, alla luce dell’esperienza acquisita, ha dimostrato di non coniugare bene il principio di rappresentatività con l’obiettivo della stabilità.

Al fine di meglio garantire il pluralismo territoriale e politico della rappresentanza, la presente proposta di legge interviene eliminando i collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e rimodulando le soglie di sbarramento. Tale finalità è resa più rilevante anche alla luce dell’approvazione della legge che riduce il numero dei parlamentari.

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

L'abolizione dei collegi uninominali e del sistema dei collegamenti in coalizione impone l'abolizione della previsione che il numero massimo dei candidati sia di quattro consentendo di presentare un numero di candidati pari al numero dei seggi assegnati nel collegio plurinomiale.

L'adozione di un sistema proporzionale avviene nella consapevolezza di dover evitare l'introduzione di incentivi alla frammentazione delle forze politiche e pertanto la soglia viene innalzata al 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, mentre la riduzione del numero dei parlamentari giustifica l'abbassamento della soglia, a livello regionale, al 15 per cento (alla Camera per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute). Al fine di garantire un diritto di tribuna a quelle formazioni politiche che non raggiungono le soglie di sbarramento, si prevede che, alla Camera, siano eletti i candidati di quelle formazioni che ottengono almeno tre quozienti in almeno due Regioni, mentre al Senato siano eletti i candidati che ottengono almeno un quoziente nella circoscrizione regionale.

Il sistema elettorale proposto sarà in grado di produrre un Parlamento, da un lato, realmente rappresentativo, che è il presupposto per una democrazia pluralista, e dall'altro, in grado di prendere delle decisioni che abbiano il consenso dei cittadini.

La proposta di legge interviene, con la tecnica della novella, sui testi unici in materia elettorale.

In particolare **l'articolo 1** reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 che concerne il sistema di elezione della Camera dei deputati sopprimendo tutti i riferimenti ai collegi uninominali ed alle colazioni di liste. Sono state inoltre rimodulate le soglie del 3 e del 20 per cento, attualmente vigenti, fissandole rispettivamente al 5 e al 15 per cento dei voti validi espressi, e viene introdotto il diritto di tribuna.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 che concerne il sistema di elezione del Senato della Repubblica. In analogia con le modifiche apportate al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati sono stati eliminati tutti i riferimenti ai collegi uninominali ed alle colazioni di liste e sono state inoltre rimodulate le soglie del 3 e del 20 per cento, attualmente vigenti, fissandole sul piano nazionale al 5 per cento e al 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, e viene introdotto il diritto di tribuna. Nella regione Trentino - Alto Adige viene mantenuta la previsione di collegi uninominali accanto ad una quota proporzionale.

L'articolo 3 conferisce al Governo una nuova delega per la determinazione dei collegi plurinominali delle Camere specificando i relativi criteri e la procedura per l'adozione dello schema di decreto legislativo.

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e modifiche delle soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 1, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.”.
 - b) all'art. 3, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali”;
 - c) all'art. 4 il comma 2 è soppresso;
 - d) all'art. 14, primo comma, sono soppresse le parole: “nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali,” nonché le parole *nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali*”
 - e) l'articolo 14-bis è abrogato;
 - f) all'art. 17, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “e dei candidati nei collegi uninominali”;
 - g) all'art. 18-bis:
 - 1) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: “, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali,”
 - 2) i commi 1-bis e 2-bis sono soppressi;
 - 3) al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: “né superiore a quattro”;
 - 4) al comma 3.1, è soppresso il primo periodo;
 - h) all'art. 19:

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

- 1) al comma 1, sono sopresse le seguenti parole: *“nei collegi plurinominali o uninominali”*;
- 2) i commi 3 e 4 sono soppressi;
- 3) al comma 5, sono sopresse le seguenti parole: *“plurinominale o uninominale”*;
- i) all’art. 20, primo comma, le parole *“nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati”* sono sostituite dalle seguenti: *“devono essere presentate”*;
- j) all’art. 21, secondo comma, sono sopresse le seguenti parole: *“, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali”*;
- k) all’art.22:
 - 1) al primo comma, numero 4), sono sopresse le seguenti parole: *“dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e”*;
 - 2) al primo comma, numero 5), sono sopresse le seguenti parole: *“dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e”* ed inoltre le parole: *“il 25° anno di età al giorno delle elezioni”* sono sostituite con le seguenti: *“al giorno delle elezioni l’età di cui all’art. 56 Cost.”*;
 - 3) al primo comma, numero 6-bis), sono sopresse le seguenti parole: *“e dei candidati in ciascun collegio uninominale”*;
 - 4) il quarto comma è soppresso;
- l) all’art. 24, primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente: *“2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;”*;
- m) all’art.30, al primo comma, numero 4), sono sopresse le seguenti parole: *“del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali”*;
- n) all’art.31:
 - 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista.”*;
 - 2) i commi 3 e 4 sono soppressi;
 - 3) al comma 5, sono sopresse le parole da *“ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale”* fino alla fine del comma;
- o) all’art. 58, sono soppressi, al secondo comma, l’ultimo periodo e il terzo comma;

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

p) all'art.59-bis:

- 1) il comma 1 è soppresso;
- 2) al comma 2 sono sopprese le seguenti parole *“e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale”*;
- 3) il comma 3 è soppresso;

q) all'art. 68:

- 1) al comma 3, sono sopprese le seguenti parole: *“e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale”* nonché le parole da *“e dei voti di ciascun candidato”*-fino alla fine del comma;
- 2) al comma 3-bis, sono sopprese le seguenti parole: *“e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale”*;

r) all'art. 70, il numero “61” è sostituito dal numero “59-bis”;

s) all'art. 71:

- 1) al primo comma, numero 2), sono sopprese le seguenti parole: *“e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale”*;
- 2) al secondo comma sono sopprese le seguenti parole: *“e per i singoli candidati”*;

t) all'art. 77, comma 1:

- 1) le lettere a), b) e c) sono sopprese;
- 2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: *“d) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;”*;
- 3) le lettere g) ed h) sono sopprese;
- 4) dopo la lettera i) è inserita la seguente: *“i bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista.”*
- 5) alla lettera l) aggiungere in fine le seguenti parole: *“e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera i-bis”*.

u) all'art.83, comma 1:

- 1) le lettere c) e d) sono sopprese;

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: *“e) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;”*

3) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: *“e-bis) individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e), quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell’ambito di almeno due Regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto.”*

4) la lettera f) è sostituita dalla seguente: *“f) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d’Aosta e dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e-bis), procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;”*

5) la lettera g) è soppressa;

6) alla lettera h) i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: *“procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati in quella circoscrizione ai sensi della lettera e-bis), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.”* ed inoltre sono soppresse ovunque ricorrono le seguenti parole: *“coalizione di liste o singola”, “coalizioni di liste o singole”, “coalizione di liste o alla singola”;*

6) la lettera i) è soppressa;

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

- v) all'art.84 sono soppressi i commi 3, 5, 6 e 7 ed inoltre al comma 4 le parole: “*comma 3*” sono sostituite dalle parole: “*comma 2*”;
- w) all'art. 85 è soppresso il comma 1-*bis*;
- x) all'art. 86, al comma 2, le parole: “*commi 2, 3, 4 e 5*” sono sostituite dalle parole: “*commi 2 e 4*” e il comma 3 è soppresso.

Art. 2.

(*Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: «*Per l'assegnazione degli altri seggi*» sono soppresse e le parole «*costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia*» sono sostituite dalle seguenti «*cui è*»; al secondo periodo, le parole «*e alle coalizioni di liste*» sono soppresse;

3) al comma 2-*ter* le parole «*compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali*» sono soppresse;

4) al comma 4 le parole:” *ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione*” sono soppresse.

b) all'articolo 2, comma 1, le parole «*uninominali e in collegi*» sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole «*il quarantesimo anno di età*» sono sostituite dalle seguenti: «*l'anno di età previsto dall'articolo 58 della Costituzione*»;

d) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: «*, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,*» sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: «*né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato*» sono soppresse;

3) al comma 4-*bis*, il primo periodo è soppresso;

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

e) all'articolo 11, al comma 1, lettera a), al primo periodo, le parole: «*coalizioni e alle*», «*non collegate*» e «*nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione*» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «*e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,*» sono soppresse;

f) all'articolo 13 le parole “*il venticinquesimo anno di età*” sono sostituite con “*l'anno di età prevista dall'art. 58 della Costituzione*”;

g) all'articolo 14:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 2 è abrogato;

h) all'articolo 16, al comma 1:

1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

2) alla lettera d) le parole: «*delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista*» sono sostituite dalle seguenti: «*dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio*»;

3) le lettere g) e h) sono abrogate;

4) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “*i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista.*”;

i) all'articolo 16-bis, al comma 1:

1) alla lettera a) le parole «*singole regioni*» sono sostituite dalle seguenti: “*sole regioni nelle quali si presentano liste di candidati*”;

2) le lettere c) e d) sono abrogate;

3) alla lettera e), il numero 1) è abrogato e il numero 2) è sostituito dal seguente: “*le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione*”;

4) alla lettera f), le parole: «*e delle coalizioni di liste*» e «*numeri 1) e 2)*» sono soppresse;

l) all'articolo 17, comma 1 è premesso il seguente: “*01. L'Ufficio elettorale regionale individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e) dell'art. 16 bis, quelle che*

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui all'art. 16 lettera i bis). Assegna a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto.»;

m) all'articolo 17, al comma 1:

1) al primo periodo, le parole da: «*singole*» fino a: «*e*» sono soppresse;

2) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «*divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione per il numero di seggi da attribuire nella regione diminuito dei seggi già assegnati ai sensi del comma 01, ottenendo così il quoziente elettorale regionale.*»; al terzo periodo le parole: «*ciascuna coalizione di liste o singola*» sono soppresse; al quarto periodo, le parole: «*coalizione di liste o singola*» sono soppresse e al quinto periodo, le parole: «*coalizioni di liste o singole*» sono soppresse;

3) la lettera b) è abrogata;

4) alla lettera c) le parole: «*alle lettere a) e b)*» sono sostituite dalle seguenti: «*alla lettera a)*» e le parole: «*delle lettere a) e b)*» sono sostituite dalle seguenti: «*della lettera a)*»;

n) all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;

o) all'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«I-bis) viene proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino - Alto Adige spetti un numero di seggi superiore a sei, ai fini del recupero proporzionale, sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti;».

Articolo 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, come modificato dalla presente legge, e, per il Senato della Repubblica, al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla

Proposta di legge di iniziativa del deputato BRESCIA

più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché' la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 2. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 sono abrogati.